



COMUNE DI INVERUNO

Città Metropolitana di Milano

Tel. 02/97288137 - 02/9788122 - Fax 02/97289483 - P. I.V.A. 01490870159
e-mail pm@comune.inveruno.mi.it PEC pl.inveruno@legalmail.it

Inveruno, 04.05.2020

Prot. n. 5835

Classificazione : 1-8-0

Ordinanza Sindacale n. 19/2020

MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

Premesso che il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 30 gennaio 2020, lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da virus Covid-19;

Visto l'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 con il quale si riconosce ai Sindaci il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza purché non siano in contrasto con le misure statali e non eccedano i limiti di cui al comma 1 dell'articolo sopracitato;

Visto l'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) che tra l'altro vieta ogni assembramento in luogo pubblico o privato e riconosce ai sindaci il potere di disporre la chiusura temporanea di aree specifiche nelle quali non sia possibile assicurare il rispetto del distanziamento sociale;

Posto che nel territorio comunale di Inveruno vi sono delle aree nelle quali non sarebbe possibile garantire il rispetto del divieto di assembramento;

Visto l'art. 50 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamati la Legge n. 833/78 e il D.Lgs. n. 112/1998, che individuano nel Sindaco l'Autorità Sanitaria Locale con la prerogativa di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

per motivi di igiene e di sanità;

ORDINA

Con effetto dal giorno 5 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 che siano prorogate:

- 1 **la chiusura di tutti i parchi e aree gioco** ovvero il parco di Villa Tanzi, il parco di piazza don Ferrario di Furato e l'area verde di piazza don Bosco;
- 2 **la chiusura della casetta dell'acqua;**
- 3 **la limitazione all'accesso all'area cani con il limite di due persone per volta e un massimo di dieci minuti;**

AVVERTE

che, in caso di inosservanza, troverà applicazione l'apparato sanzionatorio di cui all'art. 4 (Sanzioni e controlli) del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, articolo che si riporta in calce

DISPONE

che del presente provvedimento sia data adeguata pubblicità con pubblicazione all'Albo Pretorio;

che copia del presente atto sia trasmessa alla Prefettura di Milano, alla Polizia Locale di Inveruno, alla Stazione Carabinieri di Cuggiono.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia in Milano entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.



Il Sindaco
(Dott.ssa Sara Bettinelli)

Art. 4

Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.